

COMUNE DI BUTTAPIETRA (Provincia di VERONA)

Repertorio N.

Raccolta N.

= CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 =

= DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 =

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____

data

In Vigasio (VR), nel mio studio al Viale J.F. Kennedy, 41, avanti a me dott. Roberto Leso, Notaio in Vigasio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, sono compresi:

▪ _____, nato a _____ il data _____,

domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, non in proprio ma quale

Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata del COMUNE DI BUTTAPIETRA,

con sede in Buttapietra (VR), Piazza Roma, 2, codice fiscale 80025180235, partita

IVA 01361440231, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che

rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. C), del T.U. approvato con D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, incaricato con Decreto Sindacale _____,

che in copia conforme **si allega alla presente atto sub "A"**, ed autorizzato al

presente atto con:

- delibera della Giunta Comunale in data _____,

che in copia conforme **si allega alla presente atto sub "B"**;

- delibera della Giunta Comunale in data _____,

che in copia conforme **si allega al presente atto sub "C"**,

regolarmente esecutive;

da una parte:

▪ **SOLIERI GIOVANNI**, nato a Isola della Scala (VR) in data 13 aprile 1968, residente

in Verona (VR), Via Cà di Raffaldo n. 23,

non in proprio ma in qualità di Consigliere della Società “**EDIFICARE S.R.L.**”, con

sede in Verona (VR), Via Cà di Raffaldo n. 23/A, capitale sociale Euro 21.000

(ventunmila) interamente versato, Numero d’iscrizione al Registro Imprese di Verona,

codice fiscale e partita I.V.A. 03133180236, in virtù strazione in data 26 giugno 2012,

proprietaria per la quota del 100% (cento per cento) del lotto 2 (aree censite al

Catasto Terreni del comune di Buttapietra, Foglio 2, particelle 1378, 1380, 1382,

1384 , 1386, 1388, 1400 e 1402);

▪ **FASOLI PAOLO** nato a Buttapietra (VR) in data 25 agosto 1955. residente a

Buttapietra (VR), Via Monte Bianco n. 4, codice fiscale FSL PLA 55M25 B304S, che

ai sensi dell’articolo 2659 cod.civ. mi dochiara essere coniugato in separazione dei

beni;

▪ **FASOLI ROBERTO**, nato a Verona (VR) in data 24 febbraio 1960, residente in San

Giovanni Lupatoto (VR), Via Frà Giovanni da Schio n. 1, codice fiscale FSL RRT

60B24 L781L, che ai sensi dell’articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere coniugato in

separazione dei beni,

proprietari ciascuno per la quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo), del LOTTO 1 (aree censite al

Catasto Terreni del comune di Buttapietra Foglio 2, particelle 1385, 1399 e 1401);

aree interessate dal piano di lottizzazione di cui alla presente convenzione, che nel

prosieguo verranno indicati, per brevità come “ditta lottizzante”;

dall’ altra.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO CHE:

a) che in data 15 settembre 1999 le ditte FASOLI PAOLO, FASOLI ROBERTO e VISENTINI ASSUNTA (nata a Verona in data 17 agosto 1928, codice fiscale VSN SNT 28M57 L781) hanno presentato all'approvazione del Comune un piano di lottizzazione redatto dall'Arch. Ing. Marco Giaracuni, approvato con delibera di Consiglio n. 65 del 30 novembre 1999, esecutiva, sui terreni corrispondenti al LOTTO 1 ed al LOTTO 2, oltre che sui terreni poi ceduti al comune;

b) che detta area è individuata nel P.R.G. vigente come zona "C2" - residenziale di espansione;

c) che in data 26 luglio 2001, rep. n. 42.017 Notaio M. Porceddu Cilione di Verona, registrato in Verona in data 10 agosto 2001 al n. 6069, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Verona in data 9 agosto 2001 ai nn. 32630 R.G. / 22775 R.P., è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica;

d) per effetto di tale convenzione è stata ceduta con effetto immediato al COMUNE DI BUTTAPIETRA la proprietà dei mappali distinti al Catasto Terreni del Comune di Buttapietra, Foglio 2, particelle 1379, 1383, 1387, 1389 e 1390 per un totale di metri quadrati 1.670 (milleseicentoseventanta), di cui 1.236,5 (milleduecentotrentasei virgola cinque) mq. per strada, da PRG al valore di euro 12,91 (dodici virgola novantuno)/mq. per euro 15.963,21 (quindicimilanovecentosessantatre virgola ventuno) e mq. 425 (quattrocentoventicinque) per opere di urbanizzazione primaria;

e) la stessa convenzione ha monetizzato mq 578,3 (cinquecentosettantotto virgola tre) per opere di urbanizzazione secondaria al valore di euro 12,91 (dodici virgola novantuno)/mq per euro 7.466,42 (settemilaquattrocentosessantasei virgola quarantadue) che andranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria;

f) sono stati monetizzati mq 123,9 (centoventitre virgola nove) per aree gioco

attrezzate (art. 16 NdA PRG 3 (tre) mq/ab) al valore di euro 12,91 (dodici virgola novantuno)/mq per euro 1.599.73 (millecinquecentonovantanove virgola settantatre);

g) per monetizzazioni sono stati versati in data 26 (ventisei) luglio 2001 (duemilauno) euro 9.063,82 (novemilasessantatre virgola ottantadue) (pari a Lire 17.550.000 (diciassettemilionicinquecentocinquantamila)) con ricevuta n. 1918 dell'allora Tesoriere Cariverona Banca SpA Agenzia di Buttapietra;

h) in data 14 marzo 2002 la società "EDIFICARE S.R.L." subentra, in seguito di atto di compravendita in data 14 marzo 2002, rep. n. 56.495 Notaio M. Marino di Verona, registrato in Verona in data 22 marzo 2002 al n. 2023, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Verona in data 2 aprile 2002 ai nn. 12665 R.G. / 8844 R.P., nella proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Buttapietra, il tutto censito come segue:

Catasto Terreni del Comune di Buttapietra, foglio 2, particelle:

- **1378**, are quindici, centiare trentaquattro, (Ha 00.15.34), R.D. Euro 16,87, R.A. Euro 9,90;

- **1380**, centiare sessantatre, (Ha 00.00.63), R.D. Euro 0,69, R.A. Euro 0,41;

- **1382**, are tredici, centiare trentasei (Ha 00.13.36), R.D. Euro 14,01, R.A. Euro 8,28;

- **1384**, centiare trentatre, (Ha 00.00.33), R.D. Euro 00,35, R.A. Euro 0,20;

- **1386**, are sette, centiare quarantasei, (Ha 00.07.46), R.D. Euro 7,82, R.A. Euro 4,62;

- **1388**, centiare quarantuno, (Ha 00.00.41), R.D. Euro 0,43, R.A. Euro 0,25;

- **1400**, are uno, centiare novanta, (Ha 00.01.90), R.D. Euro 2,09, R.A. Euro 1,23;

- **1402**, are uno, centiare quaranta, (Ha 00.01.40), R.D. Euro 1,47, R.A. Euro 0,87;

Confini: particelle 1399, 1401, 1385, 1390, 1467 e 1856, salvo altri piu precisi ed attuali;

il cosiddetto LOTTO 2 e nei diritti e doveri della convenzione urbanistica in data 26

luglio 2001, rep. n. 42.017 Notaio M. Porceddu Cilione di Verona, sopra descritta;

i) a seguito dell'atto di compravendita di cui sopra i Signori FASOLI PAOLO e

FASOLI ROBERTO, rimangono comproprietari, per la quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo)

ciascuno, del terreno sito in Comune di Buttapietra, il cosiddetto LOTTO 1, il tutto

censito come segue:

Catasto Terreni del Comune di Buttapietra, foglio 2, particelle:

- **1385**, centiare quarantasei, (Ha 00.00.46), R.D. Euro 0,48, R.A. Euro 0,29;

- **1399**, are dodici, centiare sessantacinque (Ha 00.12.65), senza altri dati;

- **1401**, centiare sessantanove, (Ha 00.00.69), R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,49;

Confini: particelle 1122, 1141, 1382 e 1400, salvo altri piu precisi ed attuali;

per effetto di successione legittima in morte di:

- FASOLI GINO, (nato il 25 gennaio 1925 a Buttapietra), apertasi il 22 settembre

1995; denuncia di successione registrata a Verona in data 22 marzo 1996 al n.

66/Vol. 730, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Verona in data 25 ottobre

1997 ai nn. 31995 R.G. / 22732 R.P.;

- VISENTINI ASSUNTA, (nata il 17 agosto 1928 a Verona), apertasi il 2 novembre

2000; denuncia di successione registrata a Verona in data 16 febbraio 2001 al n.

91/Vol. 43, trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di Verona in data 12 dicembre

2001 ai nn. 47251 R.G. / 32805 R.P.;

l) in data 4 (quattro) dicembre 2007 (duemilasette) la ditta lottizzante presentava una

Richiesta di Permesso di Costruire, protocollata al n. 13624, quale "Completamento

delle opere di urbanizzazione";

m) in data 20 (venti) luglio 2009 (duemilanove) il COMUNE DI BUTTAPIETRA, con

nota protocollata al n. 8173, comunicava parere favorevole "a condizione di rivedere

la realizzazione del verde e dei marciapiedi della viabilità prevista a sud del comparto,

al fine di recuperare un numero maggiore di posti auto e coordinare l'intervento con le

opere già realizzate nei comparti limitrofi (LOTTIZZAZIONE "Consorzio Adamello")

entro 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio lavori, salvo motivata proroga..."La

ditta dovrà richiedere variante al Piano di Lottizzazione per recepire le prescrizioni

sopracitate, ed adeguare la convenzione" come da Delibera di Giunta n. 47/2012;

n) in data 2 (due) maggio 2011 (duemilaundici), la ditta lottizzante con nota

protocollata al n. 4264, presentava richiesta nuova autorizzazione al Piano di

Lottizzazione denominato "Pioppeto":

- con modifiche alla piani - volumetria del costruito a parità di cubatura;

- alla realizzazione del verde e dei marciapiedi della viabilità prevista a sud del

comparto, anche con cessione al Comune di Buttapietra delle particelle 1380, 1384 e

1388 del foglio 2 per una superficie di 137 (centotrentasette) mq.;

- un numero maggiore di posti auto, anche con la cessione di parte del mappale 1386

del foglio 2 al Comune di Buttapietra per una superficie di mq 24;

- la cessione da parte del COMUNE DI BUTTAPIETRA alla Società EDIFICARE

S.R.L. di parte del mappale 1379 del foglio 2 per lo spostamento dell'accesso carraio

sulla viabilità a sud del comparto.

o) con la stessa nota inoltre la società EDIFICARE S.R.L. dichiara che per la

realizzazione delle opere di lottizzazione quelle eseguite ammontano ad Euro

62.797,94 (sessantaduemilasettecentonovantasette virgola novantaquattro), su

110.718,39 (centodiecimilasettecentodiciotto virgola trentanove) originariamente

previste, con un residuo a finire di Euro 47.920,45 (quarantasettemilanovecentoventi

virgola quarantacinque);

p) in seguito alle variazioni introdotte in sede di variante ed all'adeguamento dei costi,

la realizzazione delle opere di lottizzazione ammonterà ad Euro 73.514,38

(settantatremilacinquecentoquattordici virgola trentotto);

q) conseguentemente alla entità delle variazioni richieste, al trascorso del tempo si è reso necessario sottoscrivere una nuova convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Buttapietra e la ditta lottizzante;

r) detta convenzione, comprendeva le tavole dalla 1 alla 6 redatte dall'ing. Marco Giaracuni, e le tavole dalla 7 alla 12 riferite alla nuova autorizzazione a lottizzare al Piano di Lottizzazione "Pioppeto" completamento del P.D.L. e relative opere redatte dall'Arch. Paolo Vincenzo Zanella iscritto all'Ordine degli architetti di Verona, è costituita dai seguenti elaborati:

STATO DI FATTO - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE n. 7223/1999
- CONCESSIONE EDILIZIA n. 18/2002

TAV. n. 1/2 - Estratto catastale, stralcio di P.R.G., norme di attuazione, elenco ditte, rilievo topografico e sovrapposizione catastale;

TAV. n. 3 - Inquadramento urbanistico, dati stereometrici, planimetria generale, planivolumetrico;

TAV. n. 4A - Reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata;

TAV. n. 4B - Particolari reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata;

TAV. n. 5 - Reti tecnologiche: rete fognaria acque bianche e nere, sezione stradale, particolari;

TAV. n. 6 – Infrastrutture, schema impianto di irrigazione della zona verde, viabilità e segnaletica stradale.

STATO DI PROGETTO - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE n. 3016/2013

- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 002/2013

TAV. n. 7 - Estratto catastale, stralcio di P.R.G., norme di attuazione, elenco ditte, rilievo topografico e sovrapposizione catastale;

TAV. n. 8 - Inquadramento urbanistico, dati stereometrici, planimetria generale, planivolumetrico;

TAV. n. 9 - Reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata;

TAV. n. 10 - Particolari reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata;

TAV. n. 11 - Reti tecnologiche: rete fognaria acque bianche e nere, sezione stradale, particolari;

TAV. n. 12 - Infrastrutture. schema impianto di irrigazione della zona verde, viabilità e segnaletica stradale:

Relazione tecnica, Descrizione delle opere, Documentazione fotografica, Computo metrico estimativo.

s) in seguito ad ulteriori richieste dell'Amministrazione Comunale, la ditta lottizzante, con propria nota del 21 dicembre 2011, protocollata al n. 11691 propone:

Di recepire la volontà dell'Amministrazione, quindi di realizzare a proprio carico un riordino viabilistico comportante la realizzazione di un numero di parcheggi che va da 13 (tredici) a 15 (quindici), su di un'area antistante ma esterna l'ambito di intervento, che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'intervento avrà un costo a carico della ditta lottizzante che si stima in Euro 16.613,64 (sedecimilaseicentotredici virgola sessantaquattro);

t) in seguito ad ulteriori richieste dell'Amministrazione Comunale, la ditta lottizzante,

con propria osservazione dell' 8 febbraio 2012, protocollata al n. 1142 del 9 febbraio

2012 propone:

A) di recepire la volontà dell'Amministrazione, e quindi di realizzare un posto auto ogni 200 (duecento) metri cubi, ovvero 32 (trentadue) posti auto, ovvero, rispetto al progetto adottato con delibera di Giunta n. 46 del 12 maggio 2011 di ulteriori 9 (nove) posti auto su sedime di grigliato in p.v.c, su area a standard in parte primario in parte secondario;

B) di recepire la volontà dell'Amministrazione che la dimensione minima del parcheggio sia di 500 (cinquecento) x 250 (duecentocinquanta) cm se collocato a spina, ovvero di 550 (cinquecentocinquanta) x 250 (duecentocinquanta) cm se disposto in fila, e quindi di proporre una deroga sulla distanza degli edifici sul fronte sud ed est dall'area di circolazione per la corrispondente differenza tra i desiderata dell'amministrazione ed il minimo di legge, fissando nel planivolumetrico le distanze minime dai confini;

C) di recepire la volontà dell'Amministrazione che il confine orientale del comparto sia delimitato da un muro in calcestruzzo dell'altezza fuori terra di max 50 (cinquanta) cm e dello spessore di 20 (venti) cm mantenendo invariata la larghezza del marciapiede di cm 150 (centocinquanta) e dell'area di circolazione fissata in cm 675 (seicentoseventacinque);

u) la Giunta Comunale, riconosciuto che il piano di lottizzazione presentato dalla ditta lottizzante soddisfa l'interesse pubblico sia per quanto concerne le aree destinate alla viabilità e agli usi pubblici, sia per quanto ha riferimento alle aree destinate alla costruzione di complessi pertinenti le caratteristiche di zona, ha approvato il detto piano (e lo schema di convenzione) con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 marzo 2012 n 23 Reg. Deliberazioni e in data 24 maggio 2012 n. 47 Reg.

Deliberazioni, allegata sotto le lettere "B" e "C" al presente atto, dando mandato al

Responsabile Area Tecnica di stipulare la convenzione;

v) in data 11 luglio 2012, rep. n. 8666 Notaio Roberto Leso di Vigasio, registrato in

Verona in data 16 luglio 2012 al n. 13476, è stata stipulata la relativa convenzione

urbanistica;

w) in data 19 marzo 2013 il COMUNE DI BUTTAPIETRA rilascia l' Autorizzazione a

Lottizzare n. 3016/2013 e Permesso di costruire n. 002/2013;

x) in adeguamento alle mutate esigenze del mercato, la ditta lottizzante propone una

diversa planivolumetria realizzativa ed una più articolata modalità di realizzazione in

stralci singoli aggregabili ed in data 15 settembre 2014 , con nota protocollata al n.

8295 , presentava Variante all' Autorizzazione a Lottizzare e Permesso di Costruire di

cui al punto w):

- con modifiche alla plani-volumetria del costruito a parità di cubatura;

- spostamento dell'accesso carraio sulla viabilità ad est del comparto su Via Monte

Carega;

- si conferma la cessione al COMUNE DI BUTTAPIETRA delle particelle 1380, 1384

e 1388 del foglio 2 per una superficie di 137 (centotrentasette) mq.;

- parte del mappale 1379 in cessione nella precedente convenzione resta di

proprietà del COMUNE DI BUTTAPIETRA.

La ditta lottizzante si obbliga a cedere tali aree all'amministrazione comunale entro

180 (centottanta) giorni dalla stipula del presente atto, tempo stimato necessario per

il frazionamento dei mappali e la sottrazione dal mutuo ipotecario gravante sugli

stessi;

j) La possibilità di edificare per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti è prevista

dall' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dal Decreto

Legge del 12 settembre 2014, n. 133. Tale articolo inoltre, precisamente al comma 6-

bis, recita che gli oneri di urbanizzazione saranno quantificati per ogni singolo stralcio presentato.

y) conseguentemente all'entità delle variazioni proposte si ritiene necessario sottoscrivere una nuova convenzione regolante i rapporti tra il COMUNE DI BUTTAPIETRA e la ditta lottizzante;

z) detta convenzione, comprende le tavole dalla 7 alla 12 redatte dall' Arch. Paolo Vincenzo Zanella, e le tavole dalla 13 alla 18 riferite alla Variante all'autorizzazione a lottizzare n. 3016/2013 e Permesso di Costruire n. 002/2013 redatte dall' Arch. Paolo Vincenzo Zanella, che sebbene qui materialmente non allegate fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è costituito dai seguenti elaborati grafici:

STATO DI FATTO - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE n. 3016/2013

- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 002/2013

TAV. n. 7 - Estratto catastale, stralcio di P.R.G., norme di attuazione, elenco ditte, rilievo topografico e sovrapposizione catastale,

TAV. n. 8 - Inquadramento urbanistico, dati stereometrici, planimetria generale, planivolumetrico,

TAV. n. 9 - Reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata,

TAV. n. 10 - Particolari reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata,

TAV. n. 11 - Reti tecnologiche: rete fognaria acque bianche e nere, sezione stradale, particolari;

TAV. n. 12 - Infrastrutture. schema impianto di irrigazione della zona verde, viabilità e

segnaletica stradale;

STATO DI VARIANTE

TAV. n. 13 - Estratto catastale, stralcio di P.R.G., norme di attuazione, elenco ditte, rilievo topografico e sovrapposizione catastale,

TAV. n. 14 - Inquadramento urbanistico, dati stereometrici, planimetria generale, planivolumetrico,

TAV. n. 14 bis – Individuazione stralci funzionali,

TAV. n. 15 - Reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata,

TAV. n. 16 - Particolari reti tecnologiche: pubblica illuminazione, acquedotto, rete telecom, gasdotto, enel privata,

TAV. n. 17 - Reti tecnologiche: rete fognaria acque bianche e nere, sezione stradale, particolari;

TAV. n. 18 - Infrastrutture. schema impianto di irrigazione della zona verde, viabilità e segnaletica stradale;

Relazione tecnica, Descrizione delle opere, Documentazione fotografica, Computo metrico estimativo.

aa) si ritiene importante specificare che la disposizione planivolumetrica degli edifici non deve intendersi come rigida prefigurazione volumetrica degli stessi. Il volume consentito potrà essere liberamente articolato purchè la sagoma risultante sia contenuta entro il perimetro massimo per ogni stralcio. E' prevista la possibilità sia di accorpate che di frazionare piu stralci, mentre le tipologie ammesse sono: unifamiliare, bi-tri-quadrifamiliari, schiera e blocco. E' ammessa pertanto l'esecuzione di progetti edilizi unitari all'interno di ogni singolo stralcio.

bb) le agibilità dei seguenti stralci saranno rilasciate anche in pendenza di quanto

contenuto all' art. 7 di detta convenzione, che resta garantito dal corrispondente

importo di fidejussione su 16.613,64 (sedicimilaseicentotredici virgola sessantaquattro) Euro;

Il Comune si impegna a ottenere la disponibilità delle aree fuori ambito di intervento sulle quali la ditta lottizzante deve intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso contrario l'obbligo è tramutato nel versamento alle casse del Comune di Buttapietra dell'importo di fidejussione con piena liberazione della ditta lottizzante.

cc) la presente Variante al piano di lottizzazione non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale, in quanto le opere previste dal presente Piano sono a totale carico della ditta lottizzante;

dd) il piano di lottizzazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 60, comma settimo, della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61, nel testo modificato dalla Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 47 e successive.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo necessario disciplinare i rapporti fra Comune e la ditta lottizzante in ordine alla realizzazione del piano di cui trattasi, le parti intervenute convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE

L'autorizzazione alla realizzazione del piano di lottizzazione s'intende concessa dal Comune di Buttapietra con salvezza di diritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso, da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL LOTTIZZANTE

La Ditta, Società "EDIFICARE S.R.L., come sopra rappresentata e i Signori FASOLI PAOLO e FASOLI ROBERTO, si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale fra loro:

a) a dare esecuzione al piano di lottizzazione secondo quanto risulta dalle Tavole n. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 – 14bis - 15 – 16 – 17 - 18, nel pieno rispetto delle utilizzazioni edilizie e delle destinazioni delle aree in esso indicate, nonché delle norme di legge vigenti, e si impegna ad attuarlo in modo unitario e coordinato in ogni sua parte. Il lottizzante non potrà trasferire le obbligazioni assunte con la presente convenzione, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, verde e parcheggi) senza il preventivo consenso del Comune;

b) Realizzare a proprio carico un riordino viabilistico comportante la realizzazione di un numero di parcheggi che va da 13 (tredici) a 15 (quindici), su di un'area antistante ma esterna il comparto, che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'intervento avrà un costo a carico del lottizzante che si stima in euro 16.613,64 (sedicimilaseicentotredici virgola sessantaquattro).

Di realizzare un posto auto ogni 200 (duecento) metri cubi, ovvero 31 (trentuno) posti auto, ovvero, rispetto al progetto adottato con delibera di Giunta n. 46 del 12.05.2011 di ulteriori 9 (nove) posti auto su sedime di grigliato in p.v.c, su area a standard in parte primario in parte secondario;

c) delimitare il confine orientale del comparto con un muro in calcestruzzo dell'altezza fuori terra di max 50 (cinquanta) cm e dello spessore di 20 (venti) cm mantenendo invariata la larghezza del marciapiede di cm 150 (centocinquanta) e dell'area di circolazione fissata in cm 675 (seicentosestantacinque)

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, STRADA DI

P.R.G.

La Ditta assume per sé, successori ed aventi causa - questi ultimi in via solidale fra loro - l'onere dell'esecuzione integrale delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie all'interno dell'ambito e precisamente:

- a) delle strade con relativa segnaletica orizzontale e verticale ;
 - b) degli spazi di sosta e di parcheggio;
 - c) degli spazi di verde attrezzato destinati a giardino al servizio degli insediamenti;
 - d) della rete di fognatura;
 - e) dei parcheggi su area fuori comparto messa a disposizione dall'amministrazione;
- nonchè come da prescrizioni di Enti e/o Aziende di competenza:
- 1) della rete di distribuzione dell'E.E. fino alle diramazioni a servizio dei singoli lotti;
 - 2) della rete di pubblica illuminazione;
 - 3) della rete telefonica;
 - 4) della rete di distribuzione del gas;
 - 5) della rete idrica;

Tutti i servizi sono comprensivi delle diramazioni ai lotti.

Le parti prendono atto che la ditta lottizzante si impegna a realizzare la strada di P.R.G. denominata Via Carega oltre a tutti i sottoservizi che sono stati inseriti all'interno dell'ambito di lottizzazione.

I relativi lavori verranno realizzati con l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione - comprensive di tipi e particolari - che saranno allegate alla concessione per l'esecuzione delle opere e in conformità al progetto generale già citato.

I lavori dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, e successive modifiche ed integrazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Responsabile di Area Tecnica rilascerà, contestualmente all'autorizzazione a lottizzare, anche la concessione per l'esecuzione delle opere in parola, ai sensi del primo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, tenuto conto a questo fine del parere già espresso dalla C.E. sul progetto generale sopra citato.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalle tavole di progetto, dalla relazione tecnica - descrizione delle opere di urbanizzazione, computo metrico estimativo allegati alla concessione.

La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare i lavori di cui sopra entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal rilascio della concessione per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria ed ultimarli entro 3 (tre) anni dal loro inizio. Qualora, allo scadere dei tempi suddetti, le opere non risultassero iniziate o completate in assenza di giusta motivazione concordata con l'Amministrazione Comunale, quest'ultima procederà ai sensi di legge.

La ditta lottizzante dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, mediante lettera raccomandata, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori nonché il nominativo del professionista abilitato incaricato della direzione lavori, unitamente a quello della Ditta esecutrice dei lavori stessi.

I lavori in argomento dovranno essere coordinati con la realizzazione di progetti relativi alle reti per la distribuzione dei servizi redatti dagli Enti e/o Aziende di competenza, da eseguire a spese della ditta lottizzante ed a cura degli Enti ed Aziende suddetti in conformità con la nuova Variante Prot. 8295 del 15.09.2014.

ART. 5 - CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione é costituita

da fideiussione assicurativa, rilasciata da "FONDARIA – SAI S.P.A.", Agenzia 284 -

Salò in data 29 giugno 2012, polizza n. M0998536109, con scadenza 29 giugno

2015, a ciò espressamente autorizzata con D.M. 12 ottobre 1990 (G.U. 16 ottobre

1990 n. 242). e accettata dal Comune per Euro 73.514,38

(settantatremilacinquecentoquattordici virgola trentotto), pari cioè all'importo presunto

dei lavori commisurato ai costi reali secondo stime analitiche.

La garanzia cesserà soltanto dopo che la ditta lottizzante sarà dichiarata svincolata

da ogni obbligo come previsto dall'art. 7 (ultimazione e collaudo delle opere di

urbanizzazione primarie e secondarie).

ART. 6 - SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIENZA - REVOCA DELLA

CONCESSIONE

Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero il collaudatore, rilevino inadempienze o

irregolarità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, il

Funzionario Responsabile intimerà ai lottizzanti l'esatto adempimento di quanto

convenuto. Se i lottizzanti non ottemperano nel termine previsto dall'atto di diffida, il

Funzionario Responsabile disporrà la sospensione della autorizzazione a lottizzare e

della concessione edilizia relativa alle costruzioni nell'ambito del P.d.L. fino all'esatta

esecuzione dell'ordine contenuto nella diffida stessa.

Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere all'eventuale

esecuzione d'ufficio di cui al successivo art. 7

ART. 7 - ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA E SECONDARIA

La Ditta Lottizzante si impegna a terminare completamente l'esecuzione delle opere

di cui all'articolo 4 (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) entro 3 (tre) anni,

coordinandone la realizzazione con lo stato di avanzamento delle costruzioni previste

dal piano stesso ed in modo da collaudare le opere prima del rilascio del primo

certificato di agibilità degli edifici costruiti.

I certificati di agibilità pertanto si rilasceranno dopo il collaudo con esito favorevole

delle opere di urbanizzazione da realizzare all'interno dell'ambito di lottizzazione.

Il collaudo dei lavori dovrà essere eseguito da un Ingegnere o altro Tecnico, secondo

la competenza professionale, nominato dal Comune e a spese della ditta lottizzante.

L'accertamento dei lavori eseguiti sarà effettuato per tempi successivi e precisamente:

a) dopo la costruzione della massicciata del sottofondo nonché di tutti i servizi mediante attestazione del collaudatore nominato dall'amministrazione;

b) dopo il completamento di tutte le opere previste, mediante il certificato di collaudo definitivo.

Non appena terminati i lavori di tutte le opere di urbanizzazione da accertarsi come previsto al precedente Comma, potrà, su richiesta, provvedersi alla riduzione del 50% (cinquanta per cento) della garanzia di cui all'art. 5; il rimanente 50% (cinquanta per cento) della garanzia sarà svincolato dopo il definitivo collaudo.

Ove, nel termine stabilito, la ditta lottizzante non abbia provveduto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, il Comune sarà autorizzato ad eseguirle d'ufficio, avvalendosi a tale scopo della garanzia di cui all'art. 5, ma rimanendo comunque la ditta lottizzante impegnata a rifondere l'eventuale maggiore spesa che si fosse resa necessaria.

Alle operazioni di accertamento e di collaudo dovrà intervenire il Direttore dei Lavori designato dalla ditta lottizzante o chi lo sostituirà in caso di impedimento.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 6 (sei) mesi dalla data della dichiarazione di fine lavori rilasciata dal Direttore Lavori e dovranno essere

completate entro novanta giorni dalla stessa data.

La ditta lottizzante dovrà provvedere a proprie spese ed entro il termine stabilito dal Comune, alla riparazione delle imperfezioni che il collaudatore rilevi nelle opere eseguite.

Qualora entro tale termine, il Comune non provveda in merito, la ditta lottizzante sarà autorizzata allo svincolo della fidejussione.

ART. 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADALI E CIRCOLAZIONE SU DI ESSE.

Per tutto il periodo antecedente il collaudo, le aree di circolazione mantengono la qualifica di "strade private".

L'eventuale apposizione di targhe di denominazione stradali e dei numeri civici, non muta quindi la condizione delle strade; ad ogni incrocio dovranno essere apposte, a cura e spese della ditta lottizzante, successori ed aventi causa, targhe che indichino la qualifica di "strade private".

La manutenzione delle strade e degli impianti sarà a carico della ditta lottizzante, successori ed aventi causa, e cesserà solo dopo il riconoscimento di regolare esecuzione del lavoro mediante verbale di collaudo, anche se i terreni risultano, col presente atto, trasferiti in proprietà al Comune, assumendo le aree di circolazione, partitamente specificate nell'art. 10 (cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e strada di P. R. G.). la qualifica temporanea di "strade private" con servitù di pubblico uso e passaggio.

L'obbligo di manutenzione per le aree, diverse da quelle stradali resterà a carico della ditta lottizzante, successori ed aventi causa, fino a collaudo definitivo delle opere stesse.

Le spese di energia elettrica per l'illuminazione delle aree di circolazione di uso

pubblico saranno a carico della ditta Lottizzante per quanto attiene ai consumi fino alla cessione delle opere al Comune; la ditta lottizzante dovrà provvedere alla richiesta di forniture di energia elettrica ed al relativo pagamento dell'allacciamento ed oneri richiesti dall'ENEL S.p.A..

ART. 9 - RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA SUI SINGOLI STRALCI

I permessi a Costruire dei singoli edifici nell'ambito del piano di lottizzazione verranno rilasciate, solo dopo l'attestazione prevista dall'art. 7. terzo comma. lettera a) - ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

ART. 10 – VARIANTI

1. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) L'edificazione in aderenza su stralci contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) La formazione di percorsi di penetrazione privati interni agli stralci;

2. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1 devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione, salvo che ciò non dipenda da

comportamenti del Comune.

ART. 11 - CESSIONE DI AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

E STRADA DI P.R.G.

La società "EDIFICARE S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna a cedere in piena proprietà e a trasferire a titolo gratuito al COMUNE DI BUTTAPIETRA che, come sopra costituito, si impegna ad accettare ed acquistare le seguenti aree occorrenti per opere di urbanizzazione primaria e strada di P.R.G. censite come segue:

Catasto Terreni del Comune di Buttapietra, foglio 2, particelle:

- **1386 parte**, are sette, centiare quarantasei, (Ha 00.07.46), R.D. Euro 7,82, R.A.

Euro 4,62,

per una superficie di 24 (ventiquattro) mq - destinazione: parcheggio e verde – da frazionare;

- **1380**, centiare sessantatrè, (Ha 00.00.63), R.D. Euro 0,69, R.A. Euro 0,41;

- **1384**, centiare trentatrè, (Ha 00.00.33), R.D. Euro 0,35, R.A. Euro 0,20;

- **1388**, centiare quarantuno, (Ha 00.00.41), R.D. Euro 0,43, R.A. Euro 0,25;

per una superficie di 137 (centotrentasette) mq. – destinazione: marciapiede, parcheggio e strada.

Le aree da cedersi sono identificate nell'elaborato grafico che si allega al presente atto sub "D".

Le aree cedute sono in Catasto allibrate alla ditta cedente, come risulta dai certificati catastali e/o dagli atti di proprietà.

La cessione verrà effettuata a corpo, nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con tutti gli accessori, pertinenze, dipendenze, diritti, oneri e servitù attive e/o passive, oneri reali, vincoli e privilegi, anche fiscali, compreso quello spettante

allo Stato per l'imposta patrimoniale degli immobili alienati, rispondendo ai sensi di

Legge per l'evizione e le molestie.

L'immissione nel possesso giuridico avverrà al perfezionamento della cessione;

pertanto da tale data vantaggi ed oneri relativi saranno rispettivamente a profitto e a

carico di ciascuna parte acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi.

Ciascuna parte presta le garanzie di legge previste in tema di compravendita,

dichiara che quanto oggetto del presente è libero da oneri, pesi, vincoli, diritti di terzi

in genere, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di:

- Piano di lottizzazione, per il quale è stata stipulata apposita convenzione giusta atto

in data 26 luglio 2001, rep. n. 42.017 Notaio M. Porceddu Cilione di Verona, registrato

in Verona in data 10 agosto 2001 al n. 6069, trascritto presso la Conservatoria dei

RR.II. di Verona in data 9 agosto 2001 ai nn. 32630 R.G. / 22775 R.P.;

- Ipoteca di Euro 3.750.000 (tremilionisettecentocinquantamila) a favore della

"BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.",

iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 24 giugno

2011 ai nn. 24140 R.G. / 4970 R.P., gravante le particelle 1386 parte, 1380, 1384 e

1388, per la quale la società "EDIFICARE S.R.L.", ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., si

obbliga, nei confronti del COMUNE DI BUTTAPIETRA, ad ottenere dal creditore

ipotecario, a propria cura e spese, il consenso alla liberazione degli immobili oggetto

della vendita, contestualmente alla stipula del contratto definitivo.

Per quanto occorra, si rinuncia ad ogni iscrizione di ipoteca, con espressa dispensa

del Conservatore dei RR.II.

Restano comunque fermi gli obblighi assunti dal lottizzante ai sensi dell'art. 8

(manutenzione aree a verdi e stradali).

ART. 12 - CORRISPETTIVO A COMPENSAZIONE DEL SEDIME DELLA STRADA

DI P.R.G. E DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La ditta lottizzante, come risulta dalle premesse, ha ceduto al COMUNE DI BUTTAPIETRA, giusta atto in data 26 luglio 2001, rep. n. 42.017 Notaio M. Porceddu Cilione di Verona, di cui sopra, il sedime della strada prevista dal P.R.G. per una superficie di 1236.50 (milleduecentotrentasei virgola cinquanta) mq. al valore di euro 12,91 (dodici virgola novantuno) /mq per euro 15.963,21 (quindicimilanovecentosessantatre virgola ventuno).

A norma dell'art. 86 della L.R. 61/85, la somma così risultante sommata all'importo risultante dalla monetizzazione dei 578.30 (cinquecentosettantotto virgola trenta) mq. di superficie a standard secondari (art. 19 N.A.) al valore di euro 12,91 (dodici virgola novantuno) /mq per euro 7.466.42 (settemilaquattrocentosessantasei virgola quarantadue) per un totale di euro 23.431.65 (ventitremilaquattrocentotrentuno virgola sessantacinque) andranno scomutate dagli oneri di urbanizzazione secondaria, calcolati in base alle tabelle regionali vigenti, in sede di rilascio delle singole concessioni edilizie e rapportata alla superficie dei lotti.

La ditta lottizzante ha monetizzato inoltre i 3 (tre) mq./abitante per ulteriori standards primari previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del P.R.G..

La somma così risultante pari a mq. 123,91 (centoventitrè virgola novantuno) per il valore di Euro 12,91 (dodici virgola novantuno) /mq per un complessivo di euro 1.599.73 (millecinquecentonovantanove virgola settantatrè) è stata versata in data 26 (ventisei) luglio 2001 (duemilauno) per un totale di Euro 9.063,82 (novemilasessantatrè virgola ottantadue) (Euro 7.464,09 (settemilaquattrocentosessantaquattro virgola zero nove) + Euro 1.599,73 (millecinquecentonovantanove virgola settantatrè)), alla Tesoreria Comunale come

risulta da ricevuta in data 26 luglio 2001 n. 1918 rilasciata da Cariverona Banca

S.p.A., Agenzia di Buttapietra.

Il rappresentante del Comune ne dà ampia liberatoria quietanza.

Le parti prendono atto che la ditta lottizzante si impegna a realizzare il tratto di strada di P.R.G., sopra accennato, denominato "Via Carega" .

ART. 13 - SCOMPUTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, punto 2, e 86, della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, si dà atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, come previsto dal precedente articolo, commisurato ai costi reali secondo stime analitiche, al netto dell'IVA. è il seguente:

- per la realizzazione della rete idrica: Euro 5.464,05

(cinquemilaquattrocentosessantaquattro virgola zero cinque);

- per realizzazione rete gas metano: Euro 10.156,80 (diecimilacentocinquantesi virgola ottanta)

- per reti di distribuzione dell'energia elettrica ad uso privato: Euro 9.005,21 (novemilacinque virgola ventuno);

- per la realizzazione della pubblica illuminazione: Euro 2.505,32 (duemilacinquecentocinque virgola trentadue);

- per la realizzazione fognatura acque bianche e nere: Euro 15.495,41 (quindicimilaquattrocentonovantacinque virgola quarantuno);

- per la realizzazione rete TELECOM: Euro 7.670,25 (settemilaseicentosettanta virgola venticinque);

- opere di urbanizzazione relative all'esecuzione di strade, marciapiedi e segnaletica stradale: eseguite per Euro 62.797,94 (sessantaduemilasettecentonovantasette

virgola novantaquattro), su 110.718,39 (centodiecimilasettecentodiciotto virgola trentanove) Euro originariamente previste, con un residuo di Euro 47.920,45 (quarantasettemilanovecentoventi virgola quarantacinque), che in seguito alle variazioni introdotte in sede di variante ed all'adeguamento dei costi ammontano ad Euro 73.514,38 (settantatrèmilacinquecentoquattordici virgola trentotto).

Detti costi vanno scomputati dalla quota di contributo, dovuti per oneri di urbanizzazione primaria dai richiedenti la concessione edilizia, siano essi gli originari lottizzanti od i successori acquirenti dei lotti, in misura proporzionale alla superficie del lotto. I suddetti, inoltre, hanno diritto allo scomputo della quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione secondaria, secondo quanto esposto al secondo comma del precedente articolo.

Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa categoria, come previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 86 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 salvo diversa convenzione con il Comune e come previsto dagli articoli 16 e 19 delle Norme di Attuazione del P. R. G. vigente .

Se la quota di contributo è uguale o inferiore ai costi, nulla è dovuto: se la quota di contributo è superiore, il concessionario paga la differenza.

ART. 14 - ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI E DEI VINCOLI

I lottizzanti assumono specifico impegno di trasmettere ad ogni loro avente causa gli obblighi, semprechè siano trasferibili, da essi assunti con la presente convenzione, curando l'inserimento delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente atto nei contratti di vendita degli immobili facenti parte del piano di lottizzazione.

Negli atti di vendita dovrà, inoltre, essere precisato che rispetto agli obblighi suddetti, la responsabilità degli acquirenti sarà tra loro solldale.

ART. 15 - I lottizzanti "EDIFICARE S.R.L.", e signori FASOLI PAOLO e FASOLI

ROBERTO confermano quanto già convenuto all'art. 12 della convenzione in data 26

luglio 2001, rep. n. 42.017 Notaio M. Porceddu Cilione di Verona, registrato in Verona

in data 10 agosto 2001 al n. 6069, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di

Verona in data 9 agosto 2001 ai nn. 32630 R.G. / 22775 R.P., e pertanto che il lotto

n.2 ha una capacità edificatoria di complessivi 6.199,50 (seimilacentonovantanove

virgola cinquanta) metri cubi e che il lotto n.1 (MMNN 1399 – 1401 – 1385) rimarrà

pertanto inedificato fintantochè non interverranno sulla zona normative urbanistiche

diverse dalle attuali e favorevoli ad ulteriore edificazione.

La destinazione urbanistica dei terreni di cui sopra risulta dal **certificato** prot. n.

_____, rilasciato in data _____ dal Comune di

Buttapietra (VR), certificato che al presente, ad abundantiam **si allega sub "E"**.

Dichiarano i lottizzanti che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute

modifiche degli strumenti urbanistici di detto Comune.

ART. 16 - SPESE E REGIME FISCALE

Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente atto. sono a

carico della ditta lottizzante.

Trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di approvazione del piano, lo stesso resterà privo

di ogni efficacia per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo comunque

fermo a tempo indeterminato l'obbligo della ditta, dei suoi successori ed aventi causa,

ove non sia diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, di osservare le

prescrizioni e condizioni previste nel piano e nella presente convenzione.

Il piano di lottizzazione potrà decadere anche prima del termine suddetto, ove

sopravvengano disposizioni cogenti legislative o regolamentari in proposito.

ART. 17 – I componenti mi dispensano espressamente dalla lettura ed esame di

quanto allegato al presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, su fogli cinque per pagine sedici e sin qui della diciassettesima del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore _____

F.to _____

F.to Solieri Giovanni

F.to Fasoli Roberto

F.to Fasoli Paolo

F.to Roberto Leso Notaio

Impronta del Sigillo